

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

UFFICIO DI PRESIDENZA

(VIII° Legislatura)

OGGETTO:

Disposizioni applicative del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ANNOTAZIONI

- Presidente
- Componenti Ufficio di presidenza
- Presidenti dei gruppi consiliari
- Portavoce dell'opposizione
- Segretario generale
- Dott. Aloigi
- Segreteria Presidente del Consiglio
- Dott. Chellini
- Dott. Giachi
- Dott. Mazzetti
- Dott. Tanzini
- Responsabili segreterie gruppi consiliari e strutture speciali
- Dirigenti di settore e posizioni individuali

Deliberazione n. 60 del 25 luglio 2006

<i>Sono presenti</i>	RICCARDO NENCINI	Presidente del Consiglio regionale
	PAOLO BARTOLOZZI ALESSANDRO STARNINI	Vicepresidenti
	LUCA CIABATTI	Segretario questore
	GIUSEPPE DEL CARLO GIANLUCA PARRINI	Segretari

E' assente il Segretario questore Achille Totaro.

Presiede: On. Riccardo Nencini

Segretario dell'Ufficio di presidenza : dott. Roberto M. Cianferoni – segretario generale

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Considerato che l'ente Regione Toscana - Consiglio regionale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 4 lettera f) e dall'articolo 28 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è identificato quale titolare del trattamento dei dati personali effettuati da parte del Consiglio regionale, degli organi consiliari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali, e da parte delle strutture organizzative consiliari;

Visti l'articolo 15 dello Statuto; l'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio regionale della Toscana del 30 marzo 1973, che definisce le competenze dell'Ufficio di presidenza in materia di organizzazione; la legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), come modificata con la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza della struttura operativa della Regione);

Richiamata la propria deliberazione 23 marzo 1998, n. 24 (Nuove disposizione applicative della L. 675/96) e ritenuto opportuno abrogarla, in considerazione delle nuove disposizioni in materia;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 marzo 2006, n. 33 “Approvazione Documento Programmatico sulla Sicurezza (articolo 34 e regola 19 dell'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali")”;

Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione Toscana esercita poteri di indirizzo e controllo);

Visto il regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari, approvato nella seduta del Consiglio del 9 maggio 2006, che disciplina, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, tutti i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati da parte del Consiglio regionale e degli organi consiliari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali, e da parte delle strutture organizzative consiliari;

Visto il parere della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali trasmesso in data 23 maggio 2006 in merito al trattamento dei dati personali di cui è titolare il Consiglio regionale, svolti dai gruppi consiliari e dalle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica dal quale risulta che:

- per l'attività istituzionale di supporto ai consiglieri svolta dai gruppi consiliari e dalle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica non è necessario identificare procedimenti autonomi di trattamento dati ed elaborare schede autonome, in quanto si tratta di attività di supporto ai consiglieri; tali attività sono inserite nelle schede dei trattamenti di dati personali, riferite alle attività dei consiglieri, contenute nel regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e previste nel documento programmatico sulla sicurezza;

- per “l'attività politico-partitica”, i gruppi consiliari devono essere considerati come proiezioni consiliari dei partiti politici e agiscono nell'ambito dell'attività proprie di “un'associazione privata”, e pertanto devono autonomamente applicare la disciplina del “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevista per i soggetti privati;

Ritenuto pertanto opportuno, in conformità al citato parere della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali stabilire che:

- a) titolare dei trattamenti dei dati personali, svolti da parte dei gruppi consiliari e delle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali, è il Consiglio regionale;
- b) responsabili dei trattamenti per le strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica sono rispettivamente il Presidente del Consiglio regionale, ciascun componente dell'Ufficio di presidenza, il Portavoce dell'opposizione e per i gruppi consiliari sono i relativi Presidenti;
- c) i responsabili dei trattamenti specificati al punto b) procedono alla nomina degli incaricati dei trattamenti dei dati nella rispettiva struttura, prevista come obbligatoria dal Codice in materia di protezione dei dati personali;

Ritenuto di adottare nuove disposizioni applicative in materia di trattamento dei dati personali, in attuazione del d.lgs. 196/2003;

Ritenuto necessario:

- di incaricare il segretario generale della direzione del Consiglio regionale di provvedere all'adozione dei provvedimenti di applicazione del d.lgs. 196/2003, nell'ambito della struttura diretta, con particolare riguardo alla nomina dei responsabili dei trattamenti di dati personali, e di vigilare sul rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- di procedere alla nomina dei responsabili dei trattamenti di dati personali svolti all'interno dei gruppi consiliari e delle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica e al portavoce dell'opposizione, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e attività istituzionali svolte da tali strutture, definendo le direttive per l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

Ritenuto pertanto di individuare, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 196/2003, il Presidente del Consiglio regionale, ciascun componente dell'Ufficio di presidenza, il Portavoce dell'opposizione e ciascun Presidente dei gruppi consiliari quali responsabili dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito delle strutture di riferimento, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali, allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che il settore analisi della normazione è la struttura di supporto tecnico per l'applicazione della normativa in materia di privacy nell'ambito della struttura consiliare e che provvederà, tra l'altro, allo svolgimento del censimento periodico dei trattamenti dei dati personali presso tali strutture speciali, dandone comunicazione all'Ufficio di presidenza;

A voti unanimi,

delibera

1. di incaricare il segretario generale della direzione del Consiglio regionale di provvedere all'adozione dei provvedimenti di applicazione del d.lgs. 196/2003, nell'ambito della struttura diretta, con particolare riguardo alla nomina dei responsabili dei trattamenti di dati personali, e di vigilare sul rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
2. di nominare, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 196/2003, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e attività istituzionali, il Presidente del Consiglio regionale, ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza, il Portavoce dell'Opposizione e ciascun Presidente dei gruppi consiliari quali responsabili dei trattamenti di dati personali svolti all'interno delle loro strutture di riferimento, così come riportato nell'allegato A, che si allega a costituire parte integrante del presente provvedimento;

3. di disporre che i responsabili individuati al precedente punto b), avvalendosi della struttura di supporto tecnico per l'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali nell'ambito del Consiglio regionale:
 - a) procedano al trattamento secondo le finalità e le modalità indicate dalle vigenti disposizioni in materia di protezione di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati;
 - b) provvedano ad individuare le persone incaricate del trattamento, a fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere ed a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite, nonché ad aggiornare entro il 31 dicembre di ogni anno l'individuazione dell'ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati;
 - c) verifichino l'attuazione delle misure di sicurezza di cui agli articoli 33, 34, 35 del d.lgs. 196/2003 e all'allegato B di detto decreto e il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui all'articolo 22;
 - d) provvedano periodicamente alla verifica della necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali utilizzati, rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in particolare alla verifica dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili;
 - e) provvedano a rendere effettivo l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali da parte dei diretti interessati in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della l.r. 20 gennaio 1995, n. 9 e di altre disposizioni di leggi in materia e in particolare, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 59 e 60 del d.lgs. 196/2003, in materia di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sensibili e giudiziari;
 - f) effettuino il trattamento dei dati attenendosi alle ulteriori disposizioni che sono impartite dal titolare che, anche con verifiche periodiche, vigila sulla osservanza delle disposizioni normative in materia di privacy, in particolare sull'attuazione delle disposizioni contenute nel documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali e nel regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari;
4. di incaricare il settore analisi della normazione, individuata dal segretario generale quale struttura di supporto tecnico per l'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali nell'ambito del Consiglio regionale, di effettuare, tra l'altro, il censimento periodico dei trattamenti dei dati personali presso tali strutture speciali, dandone comunicazione all'Ufficio di presidenza;
5. di abrogare la deliberazione 23 marzo 1998, n. 24 (Nuove disposizione applicative della L. 675/96).

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b, della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), ed è pubblicato per intero sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

On. Riccardo Nencini

Dott. Roberto Maria Cianferoni